



MINISTERO DELLA DIFESA



MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA
TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE



AGENZIA DEL DEMANIO

Protocollo d'intesa

ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni

tra

MINISTERO DELLA DIFESA
MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
AGENZIA DEL DEMANIO

PER
LA VALORIZZAZIONE E RAZIONALIZZAZIONE DI
IMMOBILI MILITARI UBICATI SULL'INTERO
TERRITORIO NAZIONALE

ROMA, 16 luglio 2020

lv

S

L

PROTOCOLLO D'INTESA TRA

il Ministero della difesa, rappresentato dal Direttore della Task Force valorizzazione e
dismissione immobili non residenziali del Ministero della difesa,

Gen. Isp. ~~Giancarlo Sambardelli~~,

il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, rappresentato dal Direttore
della Direzione Generale per il patrimonio naturalistico, ~~del~~,

l'Agenzia del demanio, rappresentata dal Direttore, Cons. ~~Antonio Agostini~~,

di seguito denominati congiuntamente le Parti.

VISTI

- la legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii. ed in particolare l'art. 15 della legge 241/1990 che disciplina gli "Accordi fra le pubbliche amministrazioni";
- il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, rubricato "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59" e ss.mm.ii. che ha istituito l'Agenzia del demanio, alla quale è attribuito il compito di amministrare i beni immobili dello Stato, con il compito di razionalizzarne e valorizzarne l'impiego e di sviluppare il sistema informativo sui beni del demanio e del patrimonio, e il successivo decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, recante "Riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali, a norma dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137";
- la legge 8 luglio 1986, n. 349, "Istituzione del Ministero dell'Ambiente e norme in materia di danno ambientale";
- l'art.1 della legge 6 dicembre 1991, n.394 "Legge quadro in materia di aree protette" e ss.mm.ii.
- il D.P.C.M. 19 giugno 2019 e ss.mm.ii., concernente il Regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e ss.mm.ii.;
- il decreto legge 25 settembre 2001, n. 351, recante "Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare", convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 novembre 2001, n. 410 e ss.mm.ii.;
- il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137" e ss.mm.ii.;
- il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 "Codice dell'Ordinamento Militare";

lv

S

L

- il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 *"Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare"*;
- il decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 10 febbraio 2011 (approvazione dello Statuto della Società Difesa Servizi S.p.A.);
- il decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 16 settembre 2014 (Atto di Indirizzo della Società Difesa Servizi S.p.A.);
- la legge 31 gennaio 2012, n. 244, recante *"Delega al Governo per la revisione dello Strumento Militare Nazionale"*;
- il decreto legislativo 28 gennaio 2014, n. 7 *"Disposizioni in materia di revisione in senso riduttivo dell'assetto strutturale e organizzativo delle Forze armate ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e d) della legge 31 dicembre 2012, n. 244"*;
- il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero della difesa in data 07 agosto 2015;
- la legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019);
- la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020);
- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, (codice dei contratti pubblici) *"Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture"*;
- il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n.207, *"Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»"*, e ss.mm.ii., fino all'entrata in vigore dei decreti attuativi richiamati dagli artt. 216 e 217 del D.lgs. n.50/2016;
- il Regolamento di amministrazione e contabilità Agenzia del demanio deliberato dal Comitato di Gestione in data 16 luglio 2019, approvato dal Ministero dell'economia e delle finanze in data 27 agosto 2019 pubblicato nel sito istituzionale dell'Agenzia del demanio in data 30 agosto 2019.

PREMESSO CHE

1. Il patrimonio immobiliare del settore pubblico, centrale e territoriale, costituisce un valore sociale ed economico di fondamentale importanza per il Paese, presenta ampie zone di potenziale valorizzazione e può diventare un fattore di crescita per l'economia.
2. Tali potenzialità possono essere sfruttate al meglio se adeguatamente supportate da un'attività di concertazione istituzionale e da modelli operativi finalizzati al ritorno

lev

5

L

economico ed alla massimizzazione degli effetti che le iniziative di valorizzazione possono generare per lo sviluppo dei territori.

3. Il Ministero della difesa, anche in considerazione della riorganizzazione delle Forze Armate, attualmente in corso, considera di primaria importanza la migliore utilizzazione/gestione economica delle infrastrutture militari, da realizzare attraverso attività di razionalizzazione della presenza militare e di valorizzazione mediante l'attribuzione di destinazioni urbanistiche agli immobili non più necessari agli usi militari, in tutto o in parte.
4. Difesa Servizi S.p.A., Società *in house* del dicastero Difesa, persegue l'obiettivo di favorire il recupero, anche per il territorio, delle aree militari diversamente non disponibili, in quanto ancora necessarie all'operatività dello strumento militare ma che un utilizzo duale rende compatibili con la fruibilità da parte della collettività.
5. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (d'ora in poi anche solo Ministero dell'ambiente), ha manifestato l'esigenza di poter disporre sull'intero territorio nazionale di immobili in uso al Ministero della difesa, così da poter accogliere aule e laboratori di sperimentazione, incubatori di idee, spazi per la ricerca, la divulgazione delle informazioni e la formazione.
6. Il Ministero dell'ambiente nell'esercizio delle proprie funzioni di tutela e valorizzazione ovvero per le proprie finalità istituzionali tra cui strutture per la formazione, la divulgazione, la sperimentazione, la gestione di aree protette terrestri e marine, intende partecipare ai processi di razionalizzazione, ottimizzazione e valorizzazione dei beni di proprietà pubblica, compresi quelli in uso al Ministero della difesa, anche nella considerazione del valore storico ed ambientale che rappresentano.
7. L'Agenzia del demanio, nell'ambito dell'attività di gestione di beni immobili dello Stato, promuove intese e accordi tra i vari dicasteri al fine di attivare in modo sinergico processi unitari di razionalizzazione, ottimizzazione e valorizzazione del patrimonio pubblico. Tale processo si realizza in coerenza con gli indirizzi di sviluppo territoriale, in modo da costituire, nell'ambito del contesto economico e sociale di riferimento, elemento di stimolo e di sviluppo.
8. Le iniziative poste in essere mediante i programmi unitari hanno la finalità di garantire tra l'altro la razionalizzazione dell'uso dei beni statali e la più idonea collocazione degli uffici periferici dell'Amministrazione dello Stato, favorendo la riduzione dei costi per fitti passivi, in coerenza con le norme vigenti in materia.
9. Le Parti intendono avviare un processo di razionalizzazione, riqualificazione, riuso e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico nell'ambito del quale il Ministero della difesa è giunto alla determinazione di dismettere alcuni compendi militari attualmente in uso allo stesso Dicastero e non più utili per i propri fini istituzionali

ly

5

L

ovvero di definire idonei percorsi di valorizzazione per un uso duale civile/militare di immobili che ancora rivestono interesse per la Difesa.

10. Le Parti sottoscrittrici hanno inteso individuare nel presente Protocollo d'intesa lo strumento più idoneo a definire le modalità operative e le tempistiche di realizzazione degli atti e degli interventi che ciascuna delle Amministrazioni, per la parte di propria competenza, si impegna ad adempiere determinando i criteri generali per le successive fasi gestionali ed organizzative.

CONSIDERATO CHE

1. Il Ministero della difesa, il Ministero dell'ambiente e l'Agenzia del demanio sono interessati ad iniziative idonee ad offrire opportunità di crescita sul piano ambientale e turistico, nonché all'individuazione di processi di riconversione delle attività svolte in aree militari appositamente individuate che possano rappresentare occasione di tutela e salvaguardia ambientale, di sviluppo sostenibile, di incremento occupazionale e di accrescimento delle competenze nei territori.
2. Le Parti, ove considerato utile e necessario, anche allo scopo di accedere a "fondi strutturali e/o di ricerca", valuteranno il coinvolgimento nell'implementazione delle attività della presente Intesa del "mondo scientifico/accademico", e del mondo dello sviluppo sostenibile e della tutela ambientale, con particolare riferimento alle Associazioni di protezione ambientale di cui alla legge n. 349 dell'8 luglio 1986.

TUTTO CIO' VISTO, PREMESSO E CONSIDERATO LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Art. 1 (Premesse)

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo d'intesa.

Art. 2 (Finalità del Protocollo)

1. Con il presente Protocollo il Ministero della difesa, il Ministero dell'ambiente e l'Agenzia del demanio, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e ferma l'adozione dei provvedimenti di competenza dei rispettivi Organi deliberanti, intendono avviare un rapporto di collaborazione istituzionale, nell'ambito delle previsioni normative richiamate in premessa, con l'attivazione di processi virtuosi, finalizzati a precostituire le condizioni necessarie per assicurare rapidità ed efficacia nel perseguimento di obiettivi strategici condivisi, tra i quali in particolare la valorizzazione e la razionalizzazione di immobili militari siti sull'intero territorio nazionale con



particolare riferimento alle aree naturali protette e la contestuale riqualificazione del tessuto urbano.

2. Le attività saranno concretizzate con specifici Protocolli d'intesa attuativi di cui al successivo art. 7, per ciascun sito o per più siti, prevedendo per tali atti l'individuazione di un Tavolo tecnico specifico per concretizzare le attività discendenti e, laddove necessario, il coinvolgimento degli Enti pubblici/locali e degli Enti di gestione di parchi e aree protette. In tale ambito saranno valutate le specifiche esigenze funzionali ed operative delle Parti, fissati i rispettivi ruoli e le connesse responsabilità e definite le tipologie degli interventi e le scadenze da rispettare.

Art. 3

(Individuazione del portafoglio immobiliare)

La cooperazione istituzionale tra le Parti si rivolge ad un portafoglio immobiliare, successivamente precisato e individuato mediante appositi Protocolli d'intesa attuativi di cui ai successivi artt. 5, 6 e 7, composto da infrastrutture militari, dislocate sul territorio nazionale, che il Ministero della difesa intende valorizzare.

Art. 4

(Impegni delle Parti)

1. Le Parti convengono che alla presente Intesa sarà data attuazione per mezzo di specifici Protocolli d'intesa attuativi, anche con l'eventuale coinvolgimento di altre Amministrazioni interessate dalle attività discendenti dal presente Atto, in particolare con riferimento a:
 - razionalizzazione e dismissione dei beni individuati, prevedendo dove necessario la riallocazione delle funzioni militari presenti su altri sedimi all'uopo specificati, valutando in via prioritaria le esigenze degli Enti di gestione di Parchi e Aree marine protette anche attraverso la stipula di apposite convenzioni tra Difesa Servizi SpA, Agenzia del demanio ed i medesimi Enti di gestione;
 - valorizzazione attraverso concessione di uso duale militare/civile mediante Difesa Servizi SpA (Società *in house* del Ministero della difesa), anche previa riallocazione di funzioni, sentita e con il supporto dell'Agenzia del demanio;
2. La riallocazione di funzioni militari su altri sedimi della Difesa dovrà avvenire senza oneri sia per l'Amministrazione militare che per l'Agenzia del demanio, mentre il Ministero dell'ambiente, qualora di diretto interesse, si impegna a individuare ed a garantire le relative coperture finanziarie per gli interventi connessi alle citate riallocazioni.
3. Negli altri casi le Parti potranno in essere tutte le attività di propria competenza per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 2, ivi compresa ogni collaborazione finalizzata alla ricerca di soluzioni tecniche per il perseguimento dell'equilibrio



economico-finanziario delle operazioni e rilasciare, per quanto di propria competenza, i necessari titoli abilitativi, autorizzazioni, nulla-osta, permessi e quant'altro dovesse occorrere per realizzare gli interventi e per garantirne la conformità ambientale ed urbanistica.

4. Le Parti si impegnano a rispettare e/o a tenere in considerazione le eventuali esigenze derivanti dagli accordi internazionali e NATO.
5. I contenuti della presente Intesa potranno essere integrati di comune accordo tra le Parti nei singoli Protocolli d'intesa attuativi, con particolare riguardo:
 - agli impegni di altre Amministrazioni che successivamente potranno intervenire;
 - ai tempi ed alle modalità di realizzazione dell'iniziativa di rispettiva competenza delle Parti;
 - ai mutati scenari operativi o a nuove esigenze Istituzionali eventualmente rappresentate dalle Parti;
 - alle modalità di affiancamento tra le Parti firmatarie nelle attività di conoscenza e monitoraggio del territorio.
6. Nei Protocolli attuativi saranno fissati altresì i rispettivi ruoli e le comuni responsabilità nonché definite le azioni e le tempistiche da rispettare.

Art. 5

(Strutture di coordinamento)

1. La gestione di tutte le attività discendenti dal presente Protocollo d'intesa avverrà attraverso le seguenti strutture di coordinamento all'uopo costituite:
 - un Tavolo di lavoro interistituzionale, di cui al successivo art. 6, con il compito di definire, coordinare e seguire lo sviluppo delle attività della presente Intesa;
 - un Tavolo tecnico per ciascun Protocollo d'intesa attuativo, di cui al successivo art. 7, con il compito di sviluppare le singole progettualità di valorizzazione/razionalizzazione.
1. Le strutture di coordinamento saranno composte da rappresentanti di ciascuna Parte coinvolta nello sviluppo delle citate attività di valorizzazione/razionalizzazione.

Art. 6

(Tavolo di lavoro interistituzionale)

1. Per l'attuazione del presente Protocollo, è costituito un *Tavolo di lavoro interistituzionale*, composto da qualificati rappresentanti delle Parti firmatarie, con funzione di coordinamento e controllo in merito all'attuazione delle misure individuate, alla predisposizione dei "Protocolli d'intesa attuativi" discendenti e all'individuazione di immobili da inserire nel portafoglio immobiliare di cui al precedente art. 3.



7



2. Tutte le attività di sviluppo e gestione del presente Protocollo d'intesa e delle eventuali proposte di modifica saranno definite ed implementate dal costituendo Tavolo di lavoro interistituzionale il quale avrà il compito di ricondurre tutte le iniziative avviate a vario titolo tra i rispettivi uffici ad un programma complessivo comune.
3. Le Parti individuano nella Task Force per la valorizzazione e dismissione degli immobili non residenziali del Ministero della difesa l'organo di coordinamento dei lavori del Tavolo di lavoro interistituzionale.
4. Inoltre, il Tavolo di lavoro interistituzionale ha i seguenti compiti:
 - a. valutare, sulla base delle eventuali ulteriori esigenze rappresentate dalle Parti ed a seguito di specifici approfondimenti, la possibilità di individuare ed implementare il portafoglio immobiliare di cui al presente Protocollo d'intesa, con beni presenti sull'intero territorio nazionale;
 - b. individuare le soluzioni tecniche ed i percorsi amministrativi adeguati al raggiungimento degli obiettivi strategici condivisi;
 - c. ricercare soluzioni di sistema ed innovative alle problematiche più complesse;
 - d. verificare possibili sinergie tra le esigenze di sviluppo, razionalizzazione, gestione e dismissione del patrimonio immobiliare pubblico;
 - e. collaborare per tutte le attività che risultino necessarie o utili alla razionalizzazione, ottimizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare oggetto del presente Protocollo d'intesa;
 - f. formalizzare eventuali modifiche e/o integrazioni al presente Protocollo d'intesa a seguito di proposte e comunicazioni scritte tra le Parti;
 - g. coordinare i discendenti Tavoli tecnici e coadiuvare gli Enti preposti nell'attuazione dei "Protocolli d'intesa attuativi" di cui al successivo art. 7, eventualmente necessari per il raggiungimento delle finalità del presente Protocollo d'intesa;
 - h. vigilare sulla corretta e tempestiva attuazione delle misure previste nel Protocollo d'intesa;
 - i. richiedere documenti ed informazioni alle Amministrazioni partecipanti, convocandone, ove necessario, i rappresentanti e/o effettuando, previo accordo, eventuali sopralluoghi;
 - j. proporre ogni utile provvedimento per il regolare svolgimento delle attività previste nel Protocollo d'intesa;
 - k. dirimere in via bonaria le controversie che dovessero insorgere fra le Parti in ordine agli aspetti tecnico-amministrativi ed all'interpretazione ed attuazione del presente atto;
 - l. approvare con il consenso di tutti i membri permanenti le modifiche non sostanziali al presente atto;



- m. predisporre ed approvare, con il consenso di tutti i rappresentanti delle Parti firmatarie, i Protocolli d'intesa attuativi, per la successiva valutazione ed adozione amministrativa;
 - n. ricevere le comunicazioni in ordine al completamento delle misure previste dal Protocollo.
5. La Presidenza del Tavolo, in capo al Ministero della difesa, potrà indire riunioni di coordinamento generale o su specifici ordini del giorno di propria iniziativa o su richiesta degli altri componenti. Al Tavolo potranno essere invitati, qualora ritenuto di utile supporto, rappresentanti di altre Amministrazioni o Enti interessati nonché del "Mondo Universitario".
6. I componenti del Tavolo di lavoro interistituzionale saranno nominati, da ciascuna delle Parti competenti, entro 20 (venti) giorni dalla sottoscrizione della presente Atto. Inoltre, entro 45 (quarantacinque) giorni sarà convocata la prima riunione del Tavolo a cura della Task Force per la valorizzazione e dismissione degli immobili non residenziali del Ministero della difesa.

Art. 7

(Protocolli d'intesa attuativi e Tavoli tecnici)

1. Gli impegni delle Parti di cui al precedente art. 4, verificata la fattibilità da parte dei soggetti sottoscrittori, saranno oggetto, laddove necessario, di uno o più Protocolli d'intesa attuativi; questi, eventualmente sottoscritti anche dall'Ente pubblico/locale e dall'Ente di gestione dell'area protetta, saranno finalizzati alla condivisione della specifica progettualità, nonché all'istituzione di un apposito Tavolo tecnico per lo sviluppo delle attività precipue. Il coordinamento di tali Protocolli attuativi sarà a cura del Tavolo di lavoro interistituzionale di cui all'art. 6, che avrà cura di coinvolgere nel percorso di valorizzazione l'Ente territoriale competente.
2. Al Tavolo tecnico, specifico per la singola progettualità, parteciperanno i rappresentanti delle Parti firmatarie del Protocollo attuativo, i rappresentanti dell'Università (laddove ritenuto utile), nonché altri Enti o Amministrazioni eventualmente interessati, con particolare riferimento alle ulteriori Amministrazioni statali preposte al rilascio di pareri e/o nulla osta preventivi e/o orientativi e/o definitivi ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 8

(Durata e disposizioni generali)

1. Il presente Protocollo mantiene la sua vigenza fino alla manifestazione concorde di tutte le Parti dalla quale emerga il pieno raggiungimento delle finalità perseguite con la sua sottoscrizione.



2. Il primo Protocollo d'intesa attuativo dovrà essere stipulato, a pena di decadenza della presente Intesa, entro un anno dalla data di sottoscrizione della stessa.
3. In caso di mancata attuazione degli impegni indicati nel presente Protocollo entro il termine di durata fissato al precedente punto le Parti si intendono svincolate dai predetti impegni con comunicazione formale, senza null'altro avere a pretendere l'una dall'altra.

Art. 9
(Clausola di riservatezza)

1. Tutte le informazioni comunicate tra le Parti, ovvero acquisite nel corso dell'espletamento delle attività oggetto del presente Protocollo, ed identificate come confidenziali, saranno ritenute strettamente riservate e saranno utilizzate unicamente per gli scopi del presente Protocollo.
2. Le Parti concordano che non riveleranno a nessuno o faranno annunci pubblici relativamente alla loro collaborazione ai sensi del Protocollo ovvero al suo oggetto, senza prima aver acquisito il consenso degli altri Soggetti sottoscrittori.

Art. 10
(Controversie)

Per ogni controversia scaturente dall'applicazione del presente Protocollo d'intesa le Parti si impegnano a promuovere un tentativo di conciliazione nell'ambito del Tavolo di lavoro interistituzionale di cui al precedente art. 6 che, a tal fine, dovrà essere convocato entro il termine di 30 giorni dalla richiesta di una delle Parti.

Art. 11
(Trattamento dati personali)

1. Le Parti, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 e ss.mm.ii. (di seguito anche "Regolamento"), danno atto di essersi reciprocamente informate di quanto statuito dalla predetta normativa europea.
2. Confermano, assumendosene ogni responsabilità, di ben conoscere il Regolamento nonché ogni Provvedimento emanato dal Garante per la protezione dei dati personali rilevante rispetto alle attività oggetto del presente rapporto convenzionale.
3. Le Parti garantiscono che tutti i dati personali che verranno acquisiti in relazione alla presente convenzione saranno trattati per le sole finalità indicate nella medesima ed in modo strumentale all'espletamento della stessa nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge, della normativa comunitaria e/o prescrizione del Garante per la protezione dei dati personali e/o nel caso di contenzioso, con modalità manuali ed automatizzate, secondo i principi di liceità, correttezza e minimizzazione dei dati ed in



modo da tutelare la riservatezza e i diritti riconosciuti, nel rispetto di adeguate misure di sicurezza e di protezione dei dati anche sensibili e giudiziari.

4. Per le attività, i progetti, le iniziative e gli eventi di qualunque genere, che comportino trattamento di dati personali, e che verranno avviati in virtù della presente convenzione, le Parti concordano che, di volta in volta, sarà loro cura definire i ruoli e provvedere alle eventuali nomine, stabilire le finalità e le modalità del trattamento nonché le misure di sicurezza adeguate da adottare in considerazione dei trattamenti da porre in essere.


Il presente Protocollo è firmato digitalmente ai sensi dell'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. ed è composto da n. 11 (undici) pagine con retro bianco.

Letto, approvato e sottoscritto in forma digitale.

Per il Ministero della difesa,

il Direttore della Task Force valorizzazione e dismissione immobili non residenziali del Ministero della difesa,

Gen. Isp. ~~Ciriaco GAMBARDIELLA~~



Per il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare,

il Direttore Generale della Direzione Generale del Patrimonio Naturalistico,

~~Dot. Carlo ZAGHI~~



Per l'Agenzia del demanio,

il Direttore,

~~Gen. Antonio AGOSTINI~~

